

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

STATUTO

del Comune di

LOZZO DI CADORE

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI DEL COMUNE

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Sede municipale, stemma e albo pretorio
- Art. 3 - Territorio
- Art. 4 - Funzioni del Comune
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 - Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 7 - Tutela della salute
- Art. 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 9 - Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica;
- Art.10 - Sviluppo economico
- Art.11 - Programmazione economico-sociale e territoriale

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.12 - Organi

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art.13 - Elezione e composizione

Art.14 - Durata in carica

Art.15 - Consiglieri Comunali

Art.16 - Competenze del Consiglio Comunale

Art.17 - Esercizio della potestà regolamentare

Art.18 - Commissioni speciali

Art.19 - Commissione per il Regolamento del Consiglio

Art.20 - Sessione del Consiglio

Art.21 - Convocazione dei Consiglieri

Art.22 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art.23 - Dimissioni e surroga

Art.24 - Astensione dei consiglieri

Art.25 - Pubblicità delle sedute

Art.26 - Presidenza delle sedute consiliari

Art.27 - votazione e funzionamento del Consiglio

Art.28 - Verbalizzazione

Art.29 - Pubblicazione delle deliberazioni

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art.30 - Nomina della Giunta

Art.31 - La Giunta Comunale

Art.32 - Competenze della Giunta

Art.33 - Decadenza della Giunta

Art.34 - Mozione di sfiducia

Art.35 - Assessori

Art.36 - Funzionamento della Giunta

Art.37 - Attribuzioni della Giunta

Art.38 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

Art.39 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO IV IL SINDACO

Art.40 - Sindaco organo istituzionale

Art.41 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

Art.42 - Deleghe del Sindaco

Art.43 - Provvedimenti per le nomine

Art.44 - Potere di ordinanza del Sindaco

Art.45 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.46 - Forme associative e rapporti con il Comune

- Art.47 - Istanze, petizioni, proposte
- Art.48 - Referendum consultivo
- Art.49 - Disciplina del referendum
- Art.50 - Azione popolare
- Art.51 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Art.52 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art.53 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art.54 - Difensore civico

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art.55 - Svolgimento dell'azione amministrativa

CAPO I SERVIZI

- Art.56 - Servizi pubblici comunali
- Art.57 - Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art.58 - Aziende speciali e istituzioni

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art.59 - Convenzioni
- Art.60 - Consorzi
- Art.61 - Unione dei Comuni
- Art.62 - Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art.63 - Principi organizzativi e organizzazione generale degli uffici
- Art.64 - Il Segretario Comunale
- Art.65 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento
- Art.66 - Direttore generale
- Art.67 - Personale
- Art.68 - Responsabili di settore
- Art.69 - Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.70 - Struttura organizzativa
- Art.71 - Attribuzioni ai responsabili
- Art.72 - Sanzioni e procedure disciplinari
- Art.73 - Forma e termini per l'espressione dei pareri
- Art.74 - Collaborazione esterna

TITOLO VI RESPONSABILITA'

- Art.75 - Responsabilità verso il Comune
Art.76 - Responsabilità verso terzi
Art.77 - Responsabilità dei contabili
Art.78 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
Art.79 - Pareri sulle proposte e attuazione di deliberazioni

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

- Art.80 - Ordinamento
Art.81 - Attività finanziaria del Comune
Art.82 - Amministrazione dei beni comunali
Art.83 - Contabilità comunale
Art.84 - Contabilità comunale: il Conto Consuntivo
Art.85 - Attività contrattuale
Art.86 - Revisione Economico-finanziaria
Art.87 - Tesoreria

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.88 - Modificazioni e abrogazioni dello Statuto
Art.89 - Adozione dei regolamenti
Art.90 - Entrata in vigore

STATUTO
DEL
COMUNE DI LOZZO DI CADORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI DEL COMUNE

ART.1
Comune

1. Il Comune di Lozzo di Cadore è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo: è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

2. Lo statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali. I principi fondamentali dettati dallo statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

3. Il Comune ispira la propria azione alla applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna e pertanto nelle commissioni comunali, nelle commissioni speciali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in Enti e nella organizzazione interna, favorirà una adeguata presenza di entrambi i sessi.

ART.2

Sede municipale, stemma e albo pretorio

1. Il comune ha sede nel palazzo denominato Venzo, sito in Via Padre Marino da Cadore.

2. Lo stemma del Comune è così rappresentato:

“uno scudo con la corona del Comune sovrapposta. All'interno dello scudo: nella metà superiore è inserito lo stemma della Magnifica Comunità di Cadore, nella seconda metà è rappresentata una graticola e, a lato, un ramo di palma (ricorda il martirio di S. Lorenzo, protettore di Lozzo di Cadore)”.

Lo stemma ed il gonfalone sono stati concessi al Comune di Lozzo di Cadore con Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1996.

Rappresentazione dello stemma



3. Il comune ha un albo pretorio per le pubblicazioni delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART.3 Territorio

Il comune di Lozzo di Cadore comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART.4 Funzioni del Comune

1. Il Comune di Lozzo di Cadore svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, ispirando la sua azione ai principi di democrazia, efficienza, economicità, partecipazione e responsabilità.

ART.5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

2. In particolare persegue la conservazione e il miglioramento del patrimonio e ambiente boschivo in attuazione del piano economico forestale e in collaborazione con gli organi tecnici della regione e dello stato.

3. Saranno adottate a riguardo apposite norme regolamentari.

ART.6

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, con particolare riguardo al patrimonio edilizio esistente, al risanamento del centro storico oltretutto al decoro dell'intero abitato.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le previsioni del piano regolatore generale.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ART.7

Tutela della salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

ART.8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni del costume, delle tradizioni locali e dell'idioma, in particolare promuovendo le iniziative di studio e di valorizzazione del dialetto locale che è di tipo "Ladino".

2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative, sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni .

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi e impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART.9

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

ART.10

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, agricoltura e artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche e agrituristiche, promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

ART.11

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dalla Legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della collaborazione e programmazione.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi dei piani e programmi il Comune intende realizzare nel pieno rispetto del ruolo istituzionale di ciascun ente, uno stretto e primario rapporto di collaborazione e programmazione nel reciproco interesse, con la Comunità Montana Centro Cadore e con la Magnifica Comunità di Cadore.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi istituzionali

ART.12

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

Consiglio Comunale

ART.13

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

ART.14

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART.15

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti istituzionali loro demandati. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.

9. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sia conflitto d'interesse con l'ente.

ART.16

Competenze del Consiglio comunale

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge ed esso svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco. Tutti i provvedimenti del consiglio dovranno essere adottati in coerenza con tale documento.

3. Esercita il controllo sulla rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi dati.

ART.17

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta tranne il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art.46 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART.18

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire:

- a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicando i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

ART.19

Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni e alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART.20

Sessione del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie devono svolgersi nei periodi prestabiliti dalla legge ed hanno per oggetto l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tali sedute vengono trattate tutte le materie non riservate alle sedute ordinarie.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART.21

Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio fissando giorno e ora della seduta o più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni; l'avviso deve essere consegnato ai consiglieri almeno CINQUE giorni lavorativi pieni prima della seduta ordinaria, almeno TRE giorni lavorativi pieni prima della seduta straordinaria ed almeno 24 ore prima della seduta d'urgenza.

2. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale;
- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento (fax).

ART.22

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, previa notifica all'interessato.

ART.23

Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono presentate al protocollo e indirizzate al Consiglio, in forma scritta dal consigliere medesimo; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro il termine previsto dalle leggi vigenti in materia.

2. Nel consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART.24

Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono allontanarsi nel momento in cui vengono adottate le deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi

2. I consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART.25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

ART.26

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque causa disordine.

ART.27

Votazione e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è legale se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Non si computano tra i votanti coloro che dichiarano di astenersi e quelli che escono dalla sala prima della votazione. Gli astenuti che rimangono nella sala della votazione concorrono a formare il quorum strutturale.

ART.28

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART.29

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive dopo la pubblicazione per 10 giorni oppure possono essere dichiarate immediatamente eseguibili in caso di motivate esigenze di celerità e urgenza.

CAPO III

Giunta comunale

ART.30

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta scelti tra i consiglieri comunali o tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Ove il documento programmatico non sia stato depositato presso la Segreteria Comunale almeno quarantotto ore prima della seduta indetta per la nomina della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

Art.31

La Giunta Comunale

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a 4.

Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio da parte del Sindaco di tali deleghe deve essere comunicato al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge e deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.

Il Sindaco comunica la composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

Gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano alle sedute dello stesso con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima e successiva adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione scritta da inoltrare al Sindaco.

ART.32

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi, previste dalla legge o dallo statuto; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ART.33

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, e si procede di conseguenza allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma primo trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART.34

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART.35

Assessori

1. La posizione giuridica e lo status degli assessori sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca
- d) decadenza.

ART.36

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio.

ART.37 Attribuzioni della Giunta

Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- c) predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi, dallo statuto o di propria iniziativa nonché le modifiche ed integrazioni;
- d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- e) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio e gli impegni di spesa ad essa riservati dal regolamento di organizzazione;
- f) approva ogni altro provvedimento che non sia attribuito alla competenza di altri organi del Comune, ivi compresi quelli burocratici;
- g) adotta ogni iniziativa, ivi compresa l'eventuale assunzione di spesa, anche di rappresentanza, atta a promuovere e migliorare l'immagine del Comune anche al di fuori del proprio ambito territoriale;
- h) nel caso di referendum consultivi costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;
- i) approva i disegni e le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- j) dispone i prelievi dal fondo di riserva necessari all'integrazione dei capitoli di spesa del bilancio;
- k) provvede alla variazione e revisione delle tariffe di servizi ai fini di garantire l'equilibrio dei costi-ricavi in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio;
- l) adotta il P.E.G. ove ritenuto necessario;
- m) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti nei limiti della competenza propria o in esecuzione di atti di indirizzo del Consiglio;
- n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- o) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- p) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, non di carattere generale, sentito il Segretario;
- q) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo o al giudice ordinario ed approva le transazioni;
- r) fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, gli obiettivi che i dipendenti devono perseguire.

ART.38 **Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

1. La Giunta, può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART.39

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art.29 del presente statuto.

CAPO IV *IL SINDACO*

ART.40

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione e ufficiale di governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, nella seduta del consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

4 La Legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ART.41

Competenze del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- a) rappresenta il comune;
- b) convoca e presiede la Giunta nonché il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- c) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del consiglio;
- d) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti e applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti;
- e) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti alla autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- g) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART.42

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento e allo stesso viene attribuita la qualifica di vice sindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con la delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno dandone comunicazione al consiglio comunale.

4. Nell'esercizio di attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

6. L'atto di delega specifica i compiti, gli atti, anche per categoria e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato;

7. La delega può essere revocata dal Sindaco per iscritto e nella stessa forma può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato;

8. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti che la legge e lo statuto affida alla propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega anche per categorie, al Segretario e ai funzionari responsabili dei servizi;

9. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge.

10. L'atto di delega di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

ART.43

Provvedimenti per le nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. In mancanza il Comitato di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ART.44

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

3. Le ordinanze ordinarie, invece, sono attribuite ai responsabili dei servizi, ognuno per quanto di sua competenza.

ART.45

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.46

Forme associative e rapporti con il Comune

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa, che persegue finalità riconosciute di interesse locale e sociale.

2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni e degli enti operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento degli stessi al servizio della collettività.

3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al comma 1.

4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni e agli enti l'accesso alle strutture e ai servizi municipali, oltretché ai finanziamenti erogati dal Comune.

ART.47

Istanze, petizioni, proposte

1. Gli elettori del comune, le associazioni e gli enti di cui all'articolo precedente, possono rivolgere istanze petizioni e proposte al Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale che provvede a deliberare nel merito entro 90 giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 50 elettori del Comune.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

ART.48

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato definito dalle leggi statali o regionali.

5. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

6. Il quesito referendario è proposto da almeno un quinto del Consiglio comunale o da un comitato promotore di cinque cittadini che abbia raccolto, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario comunale, le firme autenticate di almeno il 20% del corpo elettorale.

7. Spetta al Consiglio Comunale determinare, previa attestazione del Segretario comunale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

8. Nel caso di più referendum promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

9. Entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica fra il primo giorno di ottobre e l'ultimo giorno di dicembre e costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore ove costituito, con estrazione a sorte di un presidente e due scrutatori (con osservanza, in quanto applicabile, della disciplina regionale del referendum consultivo); vigila sulla regolarità delle operazioni.

Il presidente del seggio nomina il segretario.

10. Per la validità del referendum deve partecipare al voto almeno la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

11. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

12. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto dei quesito sottoposto a referendum.

13. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART.49

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo possono essere stabilite con apposito regolamento.

ART.50

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART.51

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART.52

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinato dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dalle disposizioni di legge.

ART.53

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

ART.54
Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità e il corretto rapporto con i cittadini, nonché la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale istituisce l'ufficio del "DIFENSORE CIVICO COMUNITARIO" e demanda la nomina dello stesso alla Comunità Montana.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.55
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tali attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio nonché dello sviluppo economico secondo le leggi.

Capo I
Servizi

ART.56
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART.57
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società a prelevante capitale comunale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART.58
Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

4. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.59 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni la Comunità Montana e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le modalità per il riparto delle spese fra gli enti partecipanti.

ART.60 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di carattere locale, secondo le norme previste dal presente statuto, in quanto compatibili, affinché attraverso la costituzione di questa particolare struttura gestionale si raggiungano economie di scala sia in termini di efficienza che di economicità.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.61 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta e il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione:

- a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione e ai rapporti finanziari con i comuni.

ART.62

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincie, Regioni, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART.63

Principi organizzativi e organizzazione generale degli uffici

L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, disciplinato da apposito regolamento, si articola in Settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun Settore e la individuazione delle relative responsabilità

ART.64

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Settore e ne coordina l'attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale, ed è il loro superiore gerarchico, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

2. Il Segretario comunale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge:

- a) presta consulenza in campo giuridico-amministrativo agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alla legge, allo Statuto e ai regolamenti;"
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza;
- c) esprime, ove richiesto dal Sindaco, pareri sulla designazione dei membri tecnici delle Commissioni di concorso e selezione del personale e dei membri tecnici per le commissioni delle gare di appalto;
- d) interviene ove riscontri casi di inerzia o di inefficienza dei responsabili di Settore, riferendone, ove ne sia il caso, al Sindaco;
- e) attribuisce la competenza dei procedimenti nei casi controversi;
- f) adotta tutti quei provvedimenti che per legge o per Statuto non siano riservati agli organi elettivi o non siano attribuiti espressamente ai responsabili di Settore.
- g) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, oltre ad autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.,
- h) esercita il potere disciplinare, nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- i) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- j) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Al segretario comunale può essere attribuita, dal Regolamento o dal Sindaco, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell'economicità, efficacia e dell'efficienza amministrativa.

4. Le ulteriori funzioni del segretario comunale sono indicate più dettagliatamente nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. Viene istituita la figura del vicesegretario con il compito di coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il vice segretario dovrà possedere i requisiti professionali richiesti per l'accesso al concorso dal Segretario Comunale.

ART.65

Attribuzioni di sovrintendenza direzione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttiva e di controllo nei confronti degli uffici, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

2. Provvede alla contestazione degli addebiti e all'adozione delle sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali di lavoro vigenti in materia;

3. Per la durata del mandato del Sindaco al Segretario comunale possono essere attribuite le funzioni di direzione generale. In tal caso potrà essere determinato un compenso ad hoc, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale.

ART.66

Direttore generale

1. Previa stipula della Convenzione prevista dall' art. 51 bis della legge 142/1990 il Sindaco può procedere alla nomina di un Direttore Generale, extra dotazione organica, che dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.

2. In assenza della convenzione di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore generale.

3. Al direttore generale compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Sovrintende la gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, attenendo in particolare a predisporre il piano esecutivo di gestione, nonché il piano dettagliato di obiettivi, ove richiesto dall'Amministrazione.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente .

4. Previa deliberazione della Giunta comunale il direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

5. La specifica attribuzione di compiti verrà dettagliatamente disciplinata nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART.67

Personale

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto ed al contratto collettivo di lavoro.

2. Appositi regolamenti disciplinano in particolare la dotazione del personale dipendente, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la composizione e le funzioni del nucleo di valutazione, la composizione e le funzioni della conferenza dei servizi, presieduta dal Segretario Comunale.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti, la collaborazione con il personale dei Comuni della Comunità Montana.

ART.68

Responsabili di Settore

1. Il Responsabile di Settore organizza il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa. Il Regolamento disciplinerà l'organizzazione comunale caratterizzata dall'applicazione dei criteri della programmazione e del controllo di gestione.

2. Il Sindaco, con proprio atto e secondo le vigenti disposizioni, nomina i responsabili dei Settori, i quali sono responsabili del funzionamento degli uffici e dei servizi come disciplinato dal regolamento. Ogni responsabile di Settore firma autonomamente, nell'ambito del proprio budget, le determinazioni in attuazione della propria autonomia gestionale.

ART.69

Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi

La Giunta comunale, sulla base di criteri dettati dal consiglio comunale, predispone uno o più regolamenti per disciplinare:

- a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi e l'attribuzione di responsabilità e competenze,
- b) le dotazioni organiche nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso l'Ente.

ART.70

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori, comprendenti ciascuno un insieme di funzioni svolte anche presso più uffici e servizi, per i quali sono necessari una programmazione ed una gestione unitaria, demandata ad un unico responsabile.

Il numero dei settori è determinato dalla Giunta comunale.

2. In assenza di specifiche professionalità possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Possono essere istituiti uffici e servizi di staff speciali per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

La dotazione organica, le attribuzioni ai funzionari, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici saranno determinate dalla giunta comunale nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.

ART.71

Attribuzioni dei responsabili

1. Ai responsabili dei settori spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare spettano al responsabile dell'Ufficio tecnico tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in

pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Ai responsabili dei servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dell'ente.

ART.72

Sanzioni e procedure disciplinari

Le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti del personale comunale sono disciplinate dal regolamento e dalle norme del contratto nazionale di lavoro.

ART.73

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio dovranno essere richiesti di norma almeno cinque giorni prima della seduta dell'organo deliberante; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta.

3. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

ART.74

Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

ART.75

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ART.76

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

ART.77

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART.78

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART.79

Pareri sulle proposte e attuazione di deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART.80

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.81

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART.82

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario e il Responsabile di ragioneria.

ART.83

Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

ART.84

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

ART.85 **Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale, della Giunta comunale, o da determinazione del responsabile di Settore, secondo le rispettive competenze.

3. L'atto deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Per gli appalti dei lavori e delle opere pubbliche potrà essere adottato apposito regolamento.

5. Gli incarichi di progettazione, direzione e collaudo di opere sono conferibili, applicando rigorosamente il principio della competenza specifica agli iscritti negli albi professionali, nonché ai tecnici dei Comuni.

ART.86 **Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria a un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per una sola volta, è revocabile per inadempimento e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione delle entrate e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo. Il revisore svolge, altresì, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART.87
Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che viene affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n.385/1993. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dal D. Lgs. 25 febbraio, 1995, n.77 e successive modificazioni.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.88
Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio ai capigruppo delle proposte di modifica almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

ART.89
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto saranno deliberati di volta in volta a termini di legge.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

ART.90
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il Segretario del comune appone il calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
- Provincia di Belluno -

Il sottoscritto **LO PROTO Dott. Giuseppe** Segretario Comunale del Comune di Lozzo di Cadore;

VISTI gli atti d'ufficio;

- c e r t i f i c a -

che il presente statuto, **APPROVATO** con le sottoindicate delibere consiliari:

- N.**62** del 02.06.1991, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 29.06.1991 al n.7014/I;
- N.**74** del 06.08.1991, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 02.09.1991 al n.9074/I;
ESECUTIVE IL 23.09.1991,

è stato [modificato](#)

con le sottoindicate delibere consiliari:

- N. **3** del 03.03.1995, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 16.03.1995 al n.1896/I, modificata ed integrata con delibera consiliare N.**17** del 27.05.1995, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 13.06.1995 al n.3950/I, divenute esecutive il 04.07.1995;
- N.**62** del 12.11.1996, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 22.11.1996 al n.6854/I, divenuta esecutiva il 13.12.1996 (Preso d'atto con decisione motivata n.6854/prot. e n.7450/reg. Comitato del 10.12.1996);
- N.**57** del 16.11.1998, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 24.11.1998 al n.1456/I, modificata ed integrata con delibera consiliare N.**62** del 22.12.1998, ricevuta dal CO.RE.CO. - Sezione di Belluno - il 29.12.1998 al n.1735/I, divenute esecutiva il 03.01.1999;
- N.**9** del **12.04.2002**, divenuta esecutiva il 03 maggio 2002.

che il presente Statuto, come modificato con delibera consiliare N.**9** del **12.04.2002**, è stato pubblicato:

- All'Albo Pretorio Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, a datare dal 13.05.2002;
- per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.62 del 21.06.2002.

che, il presente Statuto, come sopra modificato, entra in vigore in data odierna ai sensi dell'art.6 – 5° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Lozzo di Cadore, **21 giugno 2002**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LO PROTO Dott. Giuseppe)